

## LA GIUNTA COMUNALE

**VISTA** la L.R. 8 novembre 2006, n. 34 “Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei in Abruzzo;

**VISTA** la L.R. 23 agosto 2007, n. 33 “Modifiche alla L.R. 8.11.2006, n. 34”;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell’art. 8, il Comune è tenuto al rilascio del permesso temporaneo abilitante i cittadini non residenti in Regione alla raccolta dei funghi sul proprio territorio, previo versamento del contributo determinato dal Comune;

**RITENUTO** pertanto di dover stabilire il contributo per la raccolta dei funghi spontanei per i cittadini non residenti nella Regione Abruzzo, nell’ambito del territorio del Comune di Fano Adriano, per l’anno 2008, come segue:

durata massima del permesso	Importo contributo per l’intera durata
1 giorno	€ 5,00
7 giorni	€ 35,00
Annuale	€ 60,00

**VISTO** il D.Lgs. 267/2000;

**ALL’UNANIMITA’** dei voti espressi in forma palese,

### DELIBERA

- 1) **DI DICHIARARE** la premessa parte integrante e sostanziale della presente, costituendone motivazione ai sensi dell’art. 3 della legge 241/1990;
- 2) **DI DETERMINARE**, per l’anno 2009, gli importi per i rilasci dei tesserini per la raccolta dei funghi spontanei per i cittadini non residenti nella Regione Abruzzo che ne facciano richiesta, nell’ambito del territorio del Comune di Fano Adriano, ai sensi dell’art. 8 della citata L.R. N. 33/2007, come segue:

<b>Durata massima del permesso</b>	<b>Importo contributo per l’intera durata</b>
1 giorno	€ 5,00
7 giorni	€ 35,00
Annuale	€ 60,00

- 3) **DI RENDERE**, stante l’urgenza di provvedere e con separata votazione unanime, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, il presente provvedimento immediatamente esecutivo.